

STATUTO *firma su delega della Direttrice Provinciale*
Gloria PreteIL FUNZIONARIO
Biagio NAFI

Art. 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA E SEDE LEGALE, DURATA

È costituita ai sensi del Codice Civile, della Legge 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, l'Associazione denominata "GRUPPO ESPLORATORI E LAVORATORI GROTTI DI VILLANOVA APS", in sigla "G.E.L.G.V. APS", con sede legale in Lusevera, via Frazione Villanova delle Grotte n. 3 e con durata a tempo indeterminato.

Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune, deliberato dal Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altro Comune dovrà invece essere disposto con delibera dell'Assemblea straordinaria di modifica dello statuto.

L'acronimo "APS" potrà e dovrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto dal momento della sua iscrizione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Art. 2

SCOPO, FINALITÀ ED ATTIVITÀ

L'Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al successivo comma 3 in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socioeconomiche.

Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l'Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281.

In particolare, l'attività dell'Associazione si concretizza nei seguenti scopi ed opere:

- Promuovere, gestire, dirigere e coordinare le esplorazioni, le visite turistiche e speleologiche e lo studio di grotte, voragini ed altri fenomeni carsici affini, ipogei ed epigei, sia sotto l'aspetto fisico che sotto l'aspetto paleontologico e biologico, nonché la salvaguardia dell'ambiente naturale, con particolare riguardo alle aree di interesse speleologico;
- Lo studio, l'organizzazione e la realizzazione di corsi, convegni, mostre, proiezioni, programmi scientifici e altre iniziative volte alla conoscenza, alla didattica, alla divulgazione, alla tutela e alla valorizzazione turistica dei fenomeni di cui sopra e in particolare delle Grotte di Villanova, nonché di studiare e promuovere ricerche e studi sia sulle acque sotterranee che sulla idrografia superficiale;
- Utilizzare gli interessi e le rendite patrimoniali dell'Associazione, nonché qualunque altro provento, finanziamento ed offerta, per iniziative di sviluppo economico, civile, turistico, ricreativo, sociale, assistenziale, culturale della comunità di Villanova delle Grotte e di tutta l'Alta Val Torre organizzando convegni, conferenze, gite e mostre, attività didattiche, ricreative, culturali, gastronomiche, sportive, escursionistiche e spettacoli comprendenti anche lotterie, pesche di beneficenza, tombole, giochi a premi, festeggiamenti;
- Mantenere viva ed unita la Comunità di Villanova delle Grotte e dell'Alta Val Torre e le loro tradizioni, favorendo l'aggregazione ed incentivando il turismo, promuovendo e gestendo ogni iniziativa possibile allo scopo e favorendo negli aderenti e nella collettività una crescita culturale e ricreativa con particolare attenzione alle problematiche delle zone montane mediante proposta di conferenze, pubblicazioni, dibattiti;
- Salvaguardare il patrimonio storico culturale della Comunità mantenendo e valorizzando le parlate locali che sono la lingua friulana e l'antica lingua di origine slava "PO-NASIM";
- Salvaguardare il territorio e l'ambiente da ogni forma di interferenza e di violenza esterne.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 6 del Codice del terzo settore. Per il conseguimento degli scopi sociali, per promuovere lo sviluppo turistico e procurare fondi per lo svolgimento dell'attività sociale ed anche per favorire gli incontri tra i soci, l'Associazione potrà eventualmente gestire punti vendita di souvenir e pubblici esercizi; allo stesso modo potrà organizzare e gestire strutture atte ad offrire possibilità di alloggio a gruppi speleologici, gruppi di studio e ricerca, scolaresche e/o turisti in visita alla zona.

L'Associazione potrà altresì organizzare e gestire altre attività a scopo sociale; inoltre potrà acquistare dei mobili, immobili nonché partecipazioni e concludere tutte le operazioni economiche e finanziarie all'uopo necessarie.

L'Associazione potrà anche affidare a terzi, muniti dei requisiti previsti dalla legge, a titolo di affitto o comodato, la gestione di negozi di souvenir, pubblici esercizi e delle strutture di alloggio nel rispetto delle proprie finalità. I proventi dell'eventuale affitto saranno utilizzati dall'Associazione per la manutenzione degli immobili e per il raggiungimento delle finalità indicate.

L'Associazione potrà esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3

PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:

- a) quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati dai soci;
- b) contributi e liberalità dei soci e di enti privati o pubblici,
- c) sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente;
- f) ogni altra entrata, compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale, che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.

In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al bilancio dell'Associazione.

I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.

Art. 4

SOCI: REQUISITI E PROCEDURA DI AMMISSIONE

I soci dell'Associazione si distinguono in soci ordinari, soci sostenitori e soci onorari. Sono soci ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Sono soci sostenitori quei soci ordinari che erogano in via ordinaria contribuzioni volontarie aggiuntive rispetto alla quota associativa annuale pari almeno a tre volte la quota sociale in unica soluzione. Sono soci onorari coloro che, denominati tali dal Consiglio Direttivo, si sono particolarmente distinti in opere di ricerca, di studio o di promozione nell'ambito degli scopi dell'Associazione e ricoprano o abbiano ricoperto importanti incarichi nel campo della speleologia, mineralogia, geologia, scienze naturali o idrografia.

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo statuto. L'Associazione deve sempre avere, sin dalla sua costituzione, almeno sette persone fisiche socie. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.

Chi intende aderire all'Associazione, deve presentare domanda al Consiglio Direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti.

Il Consiglio Direttivo, o un consigliere a ciò delegato da quest'ultimo, esaminano entro sessanta giorni le domande presentate e dispongono in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace e determina l'immediato acquisto della qualifica di socio da parte dell'istante. Qualora al conseguimento dello status di socio si accompagni il rilascio di una tessera, quest'ultima deve essere prontamente consegnata al nuovo socio. La deliberazione di ammissione

del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro dei soci. Il rigetto della domanda deve essere comunicato e motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, i soci hanno i seguenti diritti:

- il diritto a partecipare alle attività associative;
- il diritto di voto in Assemblea;
- il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
- il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che consente al socio l'esame entro 30 giorni dalla richiesta. L'eventuale estrazione di copie è a spese del socio richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy.

Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigenti. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare le quote associative.

Le quote associative ed ogni altro contributo versato all'Associazione, non sono trasferibili a nessun titolo, rivalutabili né restituibili ai soci.

I soci minori di età formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, ed adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di proporre all'Assemblea l'attribuzione della carica di Presidente Onorario ad un socio che si sia particolarmente distinto per meriti professionali e di studio e/o per aver contribuito in modo determinante alla crescita e allo sviluppo dell'Associazione. Il Presidente Onorario diviene membro di diritto del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, e contribuisce alla promozione dell'Associazione e delle sue iniziative e allo sviluppo dei rapporti istituzionali. La carica di Presidente Onorario è a vita, salvo dimissioni o revoca per giusta causa.

Art. 5

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Oltre che per morte, la qualifica di socio si perde per recesso, per decadenza o per esclusione.

Il socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Fermo restando l'obbligo di versamento della quota sociale dovuta per l'anno in corso, il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non accordi un termine minore.

I soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro la scadenza stabilita dal Consiglio Direttivo.

Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione il socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata al socio interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci.

La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

Art. 6

OBBLIGHI ASSICURATIVI

L'Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci.

L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 7

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. l'Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria.

Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo.

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a. libro dei soci;
- b. registro dei volontari;
- c. libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 8

ASSEMBLEA

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

Essa è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 4 (quattro) mesi dalla fine dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci in regola con il versamento delle quote associative.

In Assemblea ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del Codice del terzo settore. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Nessun socio può rappresentare più di un altro socio.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

Il Presidente nomina tra i soci il Segretario verbalizzante.

Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di ventiquattro ore dalla prima convocazione.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria:

- a. nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;
- b. approva il bilancio consuntivo di esercizio;
- c. determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
- d. nomina e revoca, quando ciò è obbligatorio per legge, i componenti dell'Organo di controllo;
- e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f. individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
- g. delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria ha le seguenti competenze:

- modifica lo Statuto e delibera le operazioni straordinarie di trasformazione, fusione e scissione, in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli associati ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in seconda convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede associativa, con almeno 8 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

Art. 9

CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 11 membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. In conformità all'art. 26, comma 2, D.Lgs. 117/2017, almeno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve

primi dei non eletti;

c. per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:

a. per dimissioni;

b. per morte o sopravvenuta incapacità, a qualsivoglia causa dovuta.

In queste ultime ipotesi, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 15 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Art. 11

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio predisposto dall'Organo di amministrazione viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore.

Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo settore.

Al superamento dei limiti previsti dall'art. 14 comma 1 del Codice del terzo settore, l'Associazione sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore ed a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

Al superamento dei limiti previsti dall'art. 14 comma 2 del Codice del terzo settore, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore nei termini normativamente previsti.

Art. 12

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo, al quale può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.

La composizione ed il funzionamento dell'Organo di controllo sono disciplinati dall'articolo 30 del Codice del terzo settore.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

essere costituita da soci dell'Associazione. Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 (quindici) giorni dalla elezione assembleare, convocato e presieduto dal Presidente; in questa prima riunione nomina tra i propri componenti il Vicepresidente.

La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente od in sua assenza dal Vicepresidente ogni qualvolta ne venga ravvisata l'opportunità e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo lettera, e-mail o avviso comunicato personalmente, anche a mezzo di telefono, almeno tre giorni prima dell'adunanza; tale termine può essere ridotto nei casi di urgenza.

Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Ad esso competono in particolare:

- la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;
- la fissazione delle quote associative;
- le decisioni inerenti spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;
- la facoltà di nominare tra i soci, soggetti esterni all'ambito consiliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- le decisioni in materia di ammissione di nuovi soci;
- ogni altra funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

Gli amministratori, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste dall'art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Art. 10

DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL PRESIDENTE

Il Consiglio Direttivo decade:

- per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i

Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, a meno che non decida di attribuire la relativa competenza all'Organo di controllo. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 13

SCIoglimento

Lo scioglimento deve essere approvato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.

Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente, ad un'altra associazione di promozione sociale, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 14

NORME APPLICABILI

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

Tutti gli organi sociali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato così come prevista nello statuto abrogato, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili.

Il presente statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che con esso si ponga in contrasto.

[Firma illeggibile]
[Firma illeggibile]
[Firma illeggibile]
[Firma illeggibile]
Migro Remo
Piero Bencini
Lorenzo Migro
Piero Elio



DIREZIONE PROVINCIALE DI: UDINE

UFFICIO TERRITORIALE DI: UDINE

Registrazione di Atto Privato

Il 19/06/2025 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TIQ , serie 3 , numero 1066

data di stipula: 13/06/2025

ident.vo telematico: TIQ25L001066000AA per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 80027160300

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

80027160300				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:

